

Repertorio N. 40443

Raccolta N. 18545

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci il giorno uno del mese di ottobre, in Prato nel mio studio notarile al Viale della Repubblica n. 276.

Innanzi a me dr. FRANCESCO D'AMBROSI, Notaio, residente in Prato ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato;

SI SONO COSTITUITI

DI CARLO ROBERTO, nato a Roma (RM) il 13 novembre 1961, residente a Prato (PO), via del Borrino n. 54, Codice Fiscale DCR RRT 61S13 H501N, il quale interviene al presente atto in proprio e per conto ed in rappresentanza dei signori:

* FERRARIO PATRIZIA VITTORIA, nata a Prato (PO) il 3 settembre 1956, residente a Prato (PO), via Francesco Ferrucci n. 282, Codice Fiscale FRR PRZ 56P43 G999U;

* PASQUINI FAUSTO ANGELO, nato a Prato (PO) il 4 novembre 1957, residente a Prato (PO), via Matilde Serao n. 58, Codice Fiscale PSQ FTN 57S04 G999B;

in forza di procura ricevuta da me Notaio in data 30 settembre 2010, Rep. N. 40438, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa dispensa dalla lettura a me Notaio datane dai comparenti; il signor DI CARLO ROBERTO, sotto la propria personale responsabilità, dichiara che detta procura è a tutt'oggi ancora valida, vigente e non revocata;

MORONI ANDREA, nato a Prato (PO) il 14 novembre 1956, residente a Prato (PO), via A. Casella n. 95, Codice Fiscale MRN NDR 56S14 G999I;

GIORDANI FRANCO, nato ad Argenta (FE) il 27 ottobre 1959, residente a Poggio a Caiano (PO), via Cegoli n. 14, Codice Fiscale GRD FNC 59R27 A393I;

BIANCHI SIMONA, nata a Prato (PO) il 4 giugno 1961, residente a Prato (PO), via Cesare Guasti n. 8 int. 2, Codice Fiscale BNC SMN 61H44 G999O;

PUCCIANI FABRIZIO, nato a Prato (PO) l'1 febbraio 1956, residente a Prato (PO), via Campostino di Santa Maria a Colonica n. 11, Codice Fiscale PCC FRZ 56B01 G999U;

GARGINI ROSSELLA, nata a Prato (PO) il 7 febbraio 1960, residente a Prato (PO), via Ferdinando Baldanzi n. 19, Codice Fiscale GRG RSL 60B47 G999Y;

MANENTI CINZIA, nata a Livorno (LI) il 2 dicembre 1961, residente a Prato (PO), via G. Catani n. 1, Codice Fiscale MNN CNZ 61T42 E625P;

CASTIGNANI MAURIZIO, nato a Prato (PO) il 22 marzo 1957, residente a Prato (PO), via Galcianese n. 51, Codice Fiscale CST MRZ 57C22 G999P;

TRAVERSI MARCELLO, nato a Prato (PO) l'11 marzo 1963, residente a Prato (PO), via F. Fabiani n. 11, Codice Fiscale TRV MCL 63C11 G999U;

CAFISSI MARZIA, nata a Quarrata (PT) il 16 luglio 1961, residente a Prato (PO), via Isonzo n. 8, Codice Fiscale CFS MRZ 61L56 H109F;

DI PRISCO GAETANO, nato a Cava de' Tirreni (SA) il 29 ottobre 1961, residente a Prato (PO), viale G. Galilei n. 79, Codice Fiscale DPR GTN 61R29 C361V;

GIANNINI GRAZIA, nata a Barberino di Mugello (FI) il 22 dicembre 1959, residente a Prato

Società Sportiva Dilettantistica
FUTURA CLUB PRATO a r. l.

(PO), via Visiana n. 80/B, Codice Fiscale GNN GRZ 59T62 A632B;

CIPRIANI DANTE, nato a Prato (PO) il 3 novembre 1953, residente a Prato (PO), via di Cantagallo n. 133/T2, Codice Fiscale CPR DNT 53S03 G999G;

GARDANI GIUSEPPE, nato a Mascali (CT) il 28 maggio 1960, residente a Prato (PO), via G. Donizetti n. 176, Codice Fiscale GRD GPP 60E28 F004T;

COLZI CLAUDIO, nato a Prato (PO) il 16 aprile 1964, residente a Prato (PO), via A. Pogdora n. 10, Codice Fiscale CLZ CLD 64D16 G999R;

BORIN FRANCESCO, nato a Longobucco (CS) il 29 gennaio 1959, residente a Prato (PO), via Brasimone n. 15/2, Codice Fiscale BRN FNC 59A29 E678Z;

TULINI MARCO, nato a Firenze (FI) il 2 ottobre 1957, residente a Prato (PO), via Fra' Diamante n. 22, Codice Fiscale TLN MRC 57R02 D612U;

BEHELLI MASSIMO, nato a Prato (PO) l'8 febbraio 1960, residente a Prato (PO), via Ferrara n. 50, Codice Fiscale BCH MSM 60B08 G999Q;

MORGANTI PIETRO, nato a Castiglione dei Pepoli (BO) il 21 aprile 1958, residente a Cantagallo (PO), via dell'Aia n. 3, Codice Fiscale MRG PTR 58D21 C296B;

BELLOCCI SABRINA, nata a Prato (PO) il 24 gennaio 1969, residente a Prato (PO), via della Macchiola n. 135, Codice Fiscale BLL SRN 69A64 G999V;

BONAMICI GIANNI, nato a Firenze (FI) il 19 settembre 1966, residente a Prato (PO), via del Lazzeretto n. 49/3, Codice Fiscale BNM GNN 66P19 D612K;

ROSSI SANDRA, nata a Prato (PO) il 25 giugno 1964, residente a Prato (PO), via Ancona n. 37/B, Codice Fiscale RSS SDR 64H65 G999K.

Detti costituiti, cittadini italiani della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Si costituisce tra essi signori DI CARLO ROBERTO, FERRARIO PATRIZIA VITTORIA, PASQUINI FAUSTO ANGELO, MORONI ANDREA, GIORDANI FRANCO, BIANCHI SIMONA, PUCCIANTI FABRIZIO, GARGINI ROSSELLA, MANENTI CINZIA, CASTIGNANI MAURIZIO, TRAVERSI MARCELLO, CAFISSI MARZIA, DI PRISCO GAETANO, GIANNINI GRAZIA, CIPRIANI DANTE, GARDANI GIUSEPPE, COLZI CLAUDIO, BORIN FRANCESCO, TULINI MARCO, BEHELLI MASSIMO, MORGANTI PIETRO, BELLOCCI SABRINA, BONAMICI GIANNI e ROSSI SANDRA una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con la denominazione "FUTURA CLUB PRATO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" in breve "S.S.D. FUTURA CLUB PRATO A R.L." con sede nel Comune di Prato (PO). Ai soli fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese si dichiara che l'attuale indirizzo della società è fissato in via F. Ferrucci n. 203/c.

ARTICOLO 2

La società ha per scopo l'esercizio, la promozione e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, con particolare riferimento allo sport del NUOTO in tutte le sue discipline nelle quali si articola:

Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato, Salvamento e Tuffi, sia a livello agonistico che

amatoriale e ricreativo, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale del cittadino, al servizio del Paese e dello Sport Nazionale e senza discriminazioni connesse alla razza, al sesso, al censo, alla religione, alla nazionalità, all'età, alle condizioni psico-fisiche nonché alle convinzioni morali.

La società non ha scopo di lucro; conseguentemente è tassativamente esclusa ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della società, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio residuo allo scioglimento della società, da qualunque causa determinato, dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive aventi finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La società è apolitica, apartitica e non si prefigge scopi di natura religiosa.

La società ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, sia a livello agonistico che amatoriale, compresa l'attività didattica e la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e manifestazioni sportive, con particolare riferimento - ma non in via esclusiva - alla disciplina del Nuoto, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO, degli Enti di Promozione Sportiva e delle altre Federazioni Sportive cui deciderà di affiliarsi e dei rispettivi organi.

Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, la società potrà:

- a. costituire squadre agonistiche di atleti, anche mediante gruppi distinti per disciplina ed età, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva cui si affilia, ed in particolare dalla Federazione Italiana Nuoto;
- b. organizzare gare, manifestazioni e tornei sportivi, nonché attività ricreative a favore del migliore utilizzo del tempo libero dei soci, tesserati e partecipanti, promuovendo, ove possibile, il coinvolgimento e la partecipazione delle persone diversamente abili;
- c. svolgere ogni altro tipo di attività sportiva, motoria, ricreativa, didattica, culturale, idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico;
- d. costituire, gestire e condurre, a qualsiasi titolo, impianti e strutture sportive, nonché le attrezzature sportive e le strutture ricettive e ricreative ad essi afferenti, il cui ingresso sarà prioritariamente riservato ai soci della società ed ai tesserati della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui la società si affilierà;
- e. gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, bar, punti di ristoro e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali, nonché centri estetici e/o di benessere e attività di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- f. promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente od a mezzo terzi;

Società Sportiva Dilettantistica
FUTURA CLUB PRATO a r. l.

g. svolgere attività di allestimento e gestione di iniziative, servizi ed attività culturali, turistiche e ricreative legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzati alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo.

Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti la società potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse ed esercitare, con finalità di autofinanziamento e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale, rispettando le normative amministrative e fiscali vigenti, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati a carattere locale, nazionale ed internazionale comprese cooperative e associazioni di categoria, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari.

La società potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese o società aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà compiere, nell'interesse proprio e delle società ed imprese nelle quali ha assunto partecipazioni ed interessenze, tutte le operazioni commerciali e finanziarie, sia mobiliari che immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese la concessione di avalli, fidejussioni ed altre garanzie anche reali.

La società non può comunque, senza avere assunto le caratteristiche prescritte - se non ove lecito in via non prevalente e a servizio dell'oggetto principale - svolgere le attività e compiere le operazioni rientranti nelle particolari categorie di imprese il cui esercizio è soggetto a regimi legali e amministrativi speciali o riservati, che si hanno qui come riprodotti per relationem quali corrispondenti esclusioni e restrizioni espresse, i quali impongano caratteristiche, non proprie di questa società, o incompatibili con la stessa.

ARTICOLO 3

Il capitale sociale è fissato in euro 12.000,00 (dodicimila virgola zerozero) e viene sottoscritto dai soci come segue:

DI CARLO ROBERTO	euro	500,00
FERRARIO PATRIZIA VITTORIA	euro	500,00
PASQUINI FAUSTO ANGELO	euro	500,00
MORONI ANDREA	euro	500,00
GIORDANI FRANCO	euro	500,00
BIANCHI SIMONA	euro	500,00
PUCCIANI FABRIZIO	euro	500,00
GARGINI ROSSELLA	euro	500,00
MANENTI CINZIA	euro	500,00
CASTIGNANI MAURIZIO	euro	500,00
TRAVERSI MARCELLO	euro	500,00
CAFISSI MARZIA	euro	500,00
DI PRISCO GAETANO	euro	500,00
GIANNINI GRAZIA	euro	500,00

Società Sportiva Dilettantistica
FUTURA CLUB PRATO a r. l.

CIPRIANI DANTE	euro	500,00
GARDANI GIUSEPPE	euro	500,00
COLZI CLAUDIO	euro	500,00
BORIN FRANCESCO	euro	500,00
TULINI MARCO	euro	500,00
BEHELLI MASSIMO	euro	500,00
MORGANTI PIETRO	euro	500,00
BELLOCCI SABRINA	euro	500,00
BONAMICI GIANNI	euro	500,00
ROSSI SANDRA	<u>euro</u>	<u>500,00</u>
TOTALE	euro	12.000,00

Il venticinque per cento del suddetto capitale sociale è già stato prima d'ora versato dai soci in proporzione alla quota da ciascuno sottoscritta, alla CARIPRATO - CASSA DI RISPARMIO DI PRATO S.p.A. - Agenzia Zarini di Prato, come da ricevuta in data 1 ottobre 2010, per un importo complessivo di euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero).

Il restante settantacinque per cento del capitale sociale è stato già versato nelle casse sociali, come i soci tutti mi confermano.

ARTICOLO 4

La società sarà amministrata, per tre esercizi, e cioè fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, da un Consiglio di Amministrazione composto di dieci membri, nominati nelle persone dei signori DI CARLO ROBERTO, BELLOCCI SABRINA, GIANNINI GRAZIA, GIORDANI FRANCO, MORONI ANDREA, TRAVERSI MARCELLO, TULINI MARCO, BEHELLI MASSIMO, MORGANTI PIETRO e BONAMICI GIANNI, tutti innanzi generalizzati.

Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il signor DI CARLO ROBERTO.

Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominata la signora BELLOCCI SABRINA.

Segretario-Tesoriere viene nominata la signora GIANNINI GRAZIA.

I Consiglieri, ritenendosi seduta stante riuniti in Consiglio, delegano tutti i poteri propri del Consiglio - nel rispetto dei limiti recati dall'art. 2381 C.C. - a tre Amministratori Delegati nominati nelle persone dei signori DI CARLO ROBERTO, BELLOCCI SABRINA e GIANNINI GRAZIA.

All'Amministratore Delegato signor DI CARLO ROBERTO vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione nonché la rappresentanza legale.

Agli Amministratori Delegati signori DI CARLO ROBERTO, BELLOCCI SABRINA e GIANNINI GRAZIA vengono conferiti tutti i poteri di straordinaria amministrazione nonché la rappresentanza legale in via congiunta tra loro.

L'organo amministrativo così nominato accetta la carica dichiarando non sussistere a proprio carico alcuna causa di ineleggibilità e/o incompatibilità.

L'organo amministrativo chiede, ai sensi dell'art. 2383 C.C., l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e delega me Notaio ad espletare l'adempimento.

ARTICOLO 5

I soci tutti approvano lo statuto, scritto su ventisei pagine e venticinque fogli e composto di quarantacinque articoli, che unitamente al presente atto costitutivo disciplinerà con effetto immediato la vita sociale; detto statuto si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura da me Notaio datane alle parti, le quali dichiarano di essere perfettamente edotte di tutti gli articoli componenti lo stesso.

ARTICOLO 6

La durata della società è fissata fino al giorno 31 dicembre 2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta), salvo proroghe o anticipato scioglimento. Gli esercizi si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31 dicembre 2010 (trentuno dicembre duemiladieci).

ARTICOLO 7

Si autorizzano iscrizioni e pubblicazioni del presente atto ai sensi di legge.

Il signor DI CARLO ROBERTO, nella spiegata qualità, viene delegato altresì ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto le modifiche eventualmente necessarie in sede di errata corrige ed inoltre a ritirare il venticinque per cento del capitale sociale come sopra versato, con esonero all'Istituto medesimo da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 8

Le spese del presente atto e consequenziali, il cui importo globale approssimativo ammonta ad euro duemilacento, sono a carico della società.

I soci tutti delegano i signori DI CARLO ROBERTO, GIANNINI GRAZIA e BELLOCCI SABRINA all'apposizione delle firme marginali al presente atto costitutivo ed allo statuto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto da persona di mia fiducia, salvo quanto di mia mano, su quattro fogli per tredici pagine intere e fin qui dell'ultima, viene da me letto ai comparenti che lo approvano, lo confermano e con me Notaio alle ore sedici e minuti ventotto lo sottoscrivono.

Firmato: GARGINI ROSSELLA - MORONI ANDREA - GIORDANI FRANCO - BIANCHI SIMONA - PUCCIANTI FABRIZIO - MANENTI CINZIA - CASTIGNANI MAURIZIO - TRAVERSI MARCELLO - CAFISSI MARZIA - DI PRISCO GAETANO - CIPRIANI DANTE - GARDANI GIUSEPPE - COLZI CLAUDIO - BORIN FRANCESCO - TULINI MARCO - BECHELLI MASSIMO - MORGANTI PIETRO - BONAMICI GIANNI - ROSSI SANDRA - BELLOCCI SABRINA - GIANNINI GRAZIA - DI CARLO ROBERTO – FRANCESCO D'AMBROSI NOTAIO – SIGILLO

STATUTO

TITOLO I°: DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - OGGETTO
AFFILIAZIONI - DURATA

- Art. 1 - Denominazione sociale
- Art. 2 - Sede sociale.
- Art. 3 - Scopo
- Art. 4 - Oggetto e attività sociali
- Art. 5 - Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi
- Art. 6 - Durata

TITOLO II° - CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI – PARTECIPAZIONI - RECESSO

- Art. 7 - Capitale sociale
- Art. 8 - Variazioni del capitale sociale: aumento
- Art. 9 - Variazioni del Capitale sociale: riduzione
- Art. 10 - Finanziamenti e versamenti in conto capitale dei soci
- Art. 11 - Partecipazioni
- Art. 12 - Limiti al trasferimento delle quote di partecipazione
- Art. 13 - Recesso dei soci
- Art. 14 - Rimborso della partecipazione del socio receduto - esclusione
- Art. 15 - Esclusione dei soci

TITOLO III° - ORGANI DELLA SOCIETA' – DECISIONI DEI SOCI – AMMINISTRAZIONE – CONTROLLO CONTABILE

- Art. 16 – Organi Sociali
- Art. 17 - Diritto di voto
- Art. 18 - Decisioni dei soci: competenze e forma delle decisioni
- Art. 19 - Metodo assembleare: convocazione
- Art. 20 - Presidenza dell'assemblea e verbale
- Art. 21 - Intervento in assemblea e rappresentanza
- Art. 22 - Audio/Video Assemblee
- Art. 23 - Consultazione scritta/consenso espresso per iscritto
- Art. 24 - Quorum costitutivi e deliberativi
- Art. 25- Amministrazione
- Art. 26 - Durata e cessazione dell'organo amministrativo
- Art. 27 - Consiglio di Amministrazione: presidenza e forma delle decisioni
- Art. 28 - Metodo collegiale: convocazione
- Art. 29 - Adunanze del consiglio mediante audio/videoconferenza
- Art. 30 - Metodo collegiale: deliberazioni
- Art. 31 - Poteri dell'organo amministrativo
- Art. 32 - Delega di poteri
- Art. 33 - Rappresentanza della società
- Art. 34 - Compenso dell'organo amministrativo
- Art. 35 - Collegio Sindacale
- Art. 36 - Competenze e doveri del Collegio Sindacale

TITOLO IV° - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – UTILI – TITOLI DI DEBITO

- Art. 37 - Esercizi sociali - bilanci
- Art. 38 - Divieto di distribuzione degli Utili
- Art. 39 - Titoli di debito

TITOLO VI° - SCIoglIMENTO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 40 - Scioglimento
- Art. 41 - Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi
- Art. 42 - Clausola compromissoria
- Art. 43 - Domicilio dei soci
- Art. 44 - Comunicazioni
- Art. 45 - Socio Unico

TITOLO I°: DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPO -- OGGETTO - AFFILIAZIONI - DURATA

Art. 1 - Denominazione sociale

E' costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con la denominazione "**FUTURA CLUB PRATO Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata**" in breve "**S.S.D. FUTURA CLUB PRATO a r.l.**".

Art. 2 - Sede sociale.

1. La società ha sede nel comune di Prato all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.
2. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, ovunque, filiali, succursali, uffici amministrativi o unità locali comunque denominate, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 - Scopo

1. La società ha per scopo l'esercizio, la promozione e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, con particolare riferimento allo sport del NUOTO in tutte le sue discipline nelle quali si articola: Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato, Salvamento e Tuffi, sia a livello agonistico che amatoriale e ricreativo, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale del cittadino, al servizio del Paese e dello Sport Nazionale e senza discriminazioni connesse alla razza, al sesso, al censo, alla religione, alla nazionalità, all'età, alle condizioni psico – fisiche nonché alle convinzioni morali.
2. La società non ha scopo di lucro; conseguentemente è tassativamente esclusa ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della società, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. Il patrimonio residuo allo scioglimento della società, da qualunque causa determinato, dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive aventi finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. La società è apolitica, apartitica e non si prefigge scopi di natura religiosa.

Art. 4 – Oggetto e attività sociali

1. La società ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, sia a livello agonistico che amatoriale, compresa l'attività didattica e la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e manifestazioni sportive, con particolare riferimento – ma non in via esclusiva - alla disciplina del Nuoto, con le finalità e con l'osservanza delle

norme e delle direttive della FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO, degli Enti di promozione sportiva e delle altre Federazioni Sportive cui deciderà di affiliarsi, e dei rispettivi organi.

2. Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, la società potrà:
 - a. costituire squadre agonistiche di atleti, anche mediante gruppi distinti per disciplina ed età, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva cui si affilia, ed in particolare dalla Federazione Italiana Nuoto;
 - b. organizzare gare, manifestazioni e tornei sportivi, nonché attività ricreative a favore del migliore utilizzo del tempo libero dei soci, tesserati e partecipanti, promuovendo, ove possibile, il coinvolgimento e la partecipazione delle persone diversamente abili;
 - c. svolgere ogni altro tipo di attività sportiva, motoria, ricreativa, didattica, culturale, idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico;
 - d. costituire, gestire e condurre, a qualsiasi titolo, impianti e strutture sportive, nonché le attrezzature sportive e le strutture ricettive e ricreative ad essi afferenti, il cui ingresso sarà prioritariamente riservato ai soci della società ed ai tesserati della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui la società si affilierà;
 - e. gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, bar, punti di ristoro e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali, nonché centri estetici e/o di benessere e attività di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
 - f. promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente od a mezzo terzi;
 - g. svolgere attività di allestimento e gestione di iniziative, servizi ed attività culturali, turistiche e ricreative legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzati alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti la società potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse ed esercitare, con finalità di autofinanziamento e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale, rispettando le normative amministrative e fiscali vigenti, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni

con enti pubblici e privati a carattere locale, nazionale ed internazionale comprese cooperative e associazioni di categoria, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari.

4. La società potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese o società aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale.
5. La società potrà compiere, nell'interesse proprio e delle società ed imprese nelle quali ha assunto partecipazioni ed interessenze, tutte le operazioni commerciali e finanziarie, sia mobiliari che immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese la concessione di avalli, fidejussioni ed altre garanzie anche reali.
6. La società non può comunque, senza avere assunto le caratteristiche prescritte - se non ove lecito in via non prevalente e a servizio dell'oggetto principale - svolgere le attività e compiere le operazioni rientranti nelle particolari categorie di imprese il cui esercizio è soggetto a regimi legali e amministrativi speciali o riservati, che si hanno qui come riprodotti per relationem quali corrispondenti esclusioni e restrizioni espresse, i quali impongano caratteristiche, non proprie di questa società, o incompatibili con la stessa.

Art. 5 - Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi

1. La società richiederà l'affiliazione ed il riconoscimento ai fini sportivi dal CONI, per il tramite della Federazione Italiana Nuoto, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. La società potrà anche richiedere l'affiliazione ad altre Federazioni Sportive Nazionali e/o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI per lo svolgimento della attività sportive amatoriali non agonistiche e/o ricreative, sempre che tali ulteriori affiliazioni non siano in contrasto con quella principale alla Federazione Italiana Nuoto.;
2. La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del C.I.O., del CONI, delle Federazioni Nazionali ed Internazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui risulterà affiliata e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.
3. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

Art. 6 - Durata

La società ha durata fino alla data del 31 dicembre 2040 e potrà essere anticipatamente

sciolta o prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

**TITOLO II° - CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI – PARTECIPAZIONI -
RECESSO**

Art. 7 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.
2. Possono essere conferiti, a liberazione della quota di Capitale Sociale sottoscritta, anche in sede di aumento del Capitale Sociale stesso, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.
3. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Art. 8 - Variazioni del capitale sociale: aumento

- 1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. E' espressamente esclusa la possibilità di aumento del capitale sociale a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in quanto incompatibile con il principio dell'assenza di scopo di lucro e di distribuzione anche indiretta di utile o avanzi di gestione
- 2 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.
- 3 Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.
- 4 Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta, e se non escluso dalla deliberazione dei aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci. Laddove l'aumento di capitale non sia stato

interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se previsto nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori, nei tempi e nei modi previsti dalla delibera di aumento stessa.

- 5 E' attribuita all'Assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 9 - Variazioni del Capitale sociale: riduzione

1. Il Capitale Sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.
2. In caso di riduzione del capitale sociale è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci. Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.
3. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 10 - Finanziamenti e versamenti in conto capitale dei soci

1. I soci potranno eseguire, di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
2. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al Capitale Sociale, e devono sempre considerarsi infruttiferi di interessi, essendo espressamente esclusa ogni diversa determinazione dei Soci.
3. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera dei soci.
4. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

Art. 11 - Partecipazioni

1. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.
2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. In applicazione del principio di democraticità di cui al comma 18 dell'art. 90 della Legge 289/02 non potranno essere attribuiti diritti specifici a singoli soci.
3. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Art. 12 – Limiti al trasferimento delle quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto tra vivi, ai sensi delle vigenti disposizioni speciali della legge istitutiva delle società sportive dilettantistiche di capitali. Il trasferimento delle quote è ammesso unicamente *mortis causa*.
2. Ai fini del divieto di cui al comma precedente si precisa a tal fine che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse (ivi compresi, in via esemplificativa, il conferimento in società e la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti partecipazioni o diritti;
3. Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella società come soci, purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi

Art. 13 – Recesso dei soci

1. Considerato il divieto assoluto di trasferimento delle quote sociali di cui al precedente articolo 12, il socio, ai sensi del vigente art. 2469, 2° comma, c.c., può recedere in qualsiasi momento dalla società. Il diritto di recesso motivato da tale causa, non potrà tuttavia essere esercitato entro il termine di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.
2. Il diritto di recesso spetta inoltre ai soci negli altri casi previsti dalla legge (attualmente art. 2473 c.c.). Si applica altresì l'art. 2497 quater - c.c.
3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente,

dell'ammontare della partecipazione di cui è titolare e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.
5. Nei casi precedentemente elencati il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.
6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 14 - Rimborso della partecipazione del socio receduto - esclusione

1. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria (attualmente art. 2473 c.c.) ed in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.
2. Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato ad una specifica riserva di capitale della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della società.
3. Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute andrà ad aumentare proporzionalmente il valore delle quote possedute da tutti i soci rimanenti.

Art. 15 – Esclusione dei soci

1. Fermo restando quanto previsto dal codice civile, costituisce speciale causa di scioglimento del rapporto sociale la radiazione del socio dalla Federazione Italiana Nuoto o dalle altre Federazioni Sportive nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui la società è affiliata per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federale.
2. Costituisce inoltre speciale causa di scioglimento del rapporto sociale la squalifica del socio per Doping;
3. Per il rimborso della partecipazione al socio escluso si applica l'articolo precedente.
4. La risoluzione del rapporto sociale non esonera il socio escluso dal pagamento dei contributi associativi previsti dal presente Statuto per l'anno in corso alla data di risoluzione del rapporto sociale.

Art. 16 – Organi Sociali

1. Sono organi della società:
 - a) L'assemblea dei soci;
 - b) L'Organo Amministrativo;
 - c) L'Organo di Revisione e Controllo (se nominato in forza di legge o per deliberazione dei soci)
2. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della società. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero i co-amministratori sono i legali rappresentanti della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Agli eventuali Amministratori Delegati spetta la rappresentanza della società entro i limiti delle rispettive deleghe.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

Art. 17 - Diritto di voto

1. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal valore della quota sociale posseduta
2. In caso di pegno della quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

Art. 18 - Decisioni dei soci: competenze e forma delle decisioni

1. I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge – attualmente l'art. 2479 c.c. - e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
2. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis del codice civile, oppure mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
3. Nei casi previsti dalla legge – attualmente art. 2479, 4° comma, c.c. - le decisioni dei soci devono obbligatoriamente essere adottate con il metodo assembleare.

4. Art. 19 - Metodo assembleare: convocazione

1. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impossibilità degli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.
2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione.
3. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno otto giorni prima di

quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante agli atti della società (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, sms o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati alla società dal socio). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.
5. In caso di urgenza la convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso inviato a telegramma, e-mail, sms e telefax almeno tre giorni prima dell'Assemblea.
6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli Amministratori o i Sindaci effettivi, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 20 - Presidenza dell'assemblea e verbale

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di loro assenza, da altra persona eletta dall'Assemblea stessa. Il Presidente nominerà un Segretario, anche non socio.
2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 21 - Intervento in assemblea e rappresentanza

1. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nell'elenco dei soci presso il Registro delle Imprese. Coloro che risultano iscritti nell'elenco soci successivamente alla data di invio della convocazione dell'assemblea potranno partecipare alla stessa sempre che si dichiarino tempestivamente e sufficientemente informati sulle materie da trattare.
2. Il socio può farsi rappresentare per delega scritta da soggetti anche non soci. La delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla società.
3. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 22 - Audio/Video Assemblee

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 23 - Consultazione scritta/consenso espresso per iscritto

1. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.
2. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo art. 24.
3. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario.
4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 24 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
2. L'Assemblea straordinaria, convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza di almeno il 75% (settantacinqueper cento) dei soci presenti o rappresentati.

AMMINISTRAZIONE

Art. 25- Amministrazione

1. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'articolo 18 del presente statuto, la società può essere alternativamente amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:
 - a) da un Amministratore Unico;
 - b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo di undici, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

- c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti.
2. Spetta ai soci determinare la forma di amministrazione, nominare gli Amministratori, previa determinazione del loro numero e determinare la durata della carica.
 3. Gli Amministratori possono essere scelti anche tra non soci.
 4. Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del codice civile. E' fatto tuttavia divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle medesime federazioni sportive o discipline associate riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito delle medesime discipline facenti capo agli enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi.
 5. Non possono inoltre essere nominati Amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica, coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del CONI o delle Federazioni Sportive, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva cui la società delibererà di affiliarsi. In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle Autorità Sportive l'Amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'Autorità Sportiva.

Art. 26 - Durata e cessazione dell'organo amministrativo

1. L'Amministratore Unico, gli Amministratori o i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
2. Gli Amministratori sono rieleggibili.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea dei soci.
4. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Salvo diversa disposizione dei soci, gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
5. Se viene meno la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica deve intendersi decaduto

l'intero Consiglio di Amministrazione, ed i consiglieri rimanenti devono senza indugio convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'Organo Amministrativo. In caso di nomina di due co-amministratori la decadenza opera con il venire meno di uno dei due amministratori.

Art. 27 - Consiglio di Amministrazione: presidenza e forma delle decisioni

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge fra i suoi membri il Presidente ed un Vice-Presidente. Il Presidente convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie dell'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie per le quali la legge richiede espressamente la delibera collegiale. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Dai documenti sottoscritti dai consiglieri dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
4. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del consigliere nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario.
5. Le decisioni prese ai sensi del presente articolo devono essere trascritte a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata agli atti della società.
6. Qualora sia richiesto da almeno uno degli amministratori in carica, la decisione deve essere adottata dal Consiglio di Amministrazione con il metodo collegiale.

Art. 28 - Metodo collegiale: convocazione

1. Il Consiglio è convocato ogniqualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli amministratori, o se esiste il Collegio Sindacale, un Sindaco effettivo ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio sarà convocato con avviso spedito o consegnato a ciascun consigliere ed ai Sindaci effettivi, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo; nel caso di

convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, sms o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o sms allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori e dai sindaci.

3. In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato anche tramite telegramma, telefax, posta elettronica e sms da spedirsi almeno due giorni prima della riunione.
4. L'avviso dovrà contenere il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
5. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione.
6. Sono tuttavia valide le riunioni consiliari, anche se non convocate come sopra, purché siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi, se nominati, e tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti da trattare e nessuno si oppone alla trattazione degli stessi.

Art. 29 - Adunanze del consiglio mediante audio/videoconferenza

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 30 - Metodo collegiale: deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio assunte con deliberazione collegiale, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione, ed a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica in carica in relazione agli atti di straordinaria amministrazione.
2. Il Presidente ha un voto pari agli altri membri.
3. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale che è trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori, firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente designa il Segretario che può essere anche un estraneo al Consiglio stesso.

Art. 31 - Poteri dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo, quale che sia modalità di amministrazione prescelta, gestisce la società con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di deliberare su tutti gli atti ritenuti utili e/o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano alla decisione dei soci.
2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

3. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, tutti gli atti che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la straordinaria amministrazione.
4. Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta a ciascun amministratore per gli atti di ordinaria amministrazione ed in via congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione.
5. Sono in ogni caso considerati atti di straordinaria amministrazione, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a) l'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, la vendita, permuta di immobili e diritti reali immobiliari;
 - b) gli atti di compravendita e di affitto di aziende di ogni tipo;
 - c) la stipula di contratti di locazione immobiliare;
 - d) l'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, e la vendita di beni mobili registrati
 - e) la costituzione di società, di consorzi e di enti collettivi e l'assunzione di partecipazioni sociali ed interessenze di qualsiasi specie;
 - f) la concessione di fidejussioni e di garanzie a favore di terzi da parte della società;
 - g) la concessione di ipoteche sui beni di proprietà della società e la costituzione in pegno dei beni della società;
 - h) l'assunzione di affidamenti bancari, di mutui e di finanziamenti di qualsiasi genere;
 - i) il rilascio di cambiali e l'accettazione di cambiali-tratte;
 - j) promuovere azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive in qualsiasi sede anche arbitrale ed in ogni grado e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali;

- k) le transazioni, le rinunce alle liti ed i compromessi in arbitri anche amichevoli;
 - l) ogni operazione che comporti un impegno di spesa superiore ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).
6. Quando l'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico, questi assume ogni più ampio potere di amministrazione ordinaria della società, mentre per gli atti di amministrazione straordinaria sarà necessaria l'autorizzazione dell'assemblea dei soci.
7. Il Consiglio di Amministrazione, o gli Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti o l'Amministratore Unico, quest'ultimo previa autorizzazione dei soci a sensi del comma precedente, possono nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
8. La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci e/o del Consiglio di Amministrazione, ogniqualvolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell'Amministratore Unico e/o dell'Amministratore Delegato ai sensi dell'art. 2476 c.c. e costituisce giusta causa di sua revoca

Art. 32 - Delega di poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio può comunque sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
2. Gli Amministratori Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci effettivi, se nominati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue eventuali controllate.
3. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli Amministratori Delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
4. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto del codice civile.
5. Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Art. 33 - Rappresentanza della società

1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale e generale della società.
2. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati eventualmente nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

3. In caso di nomina di due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti la rappresentanza della società spetta agli stessi amministratori in via disgiunta e/o congiunta in relazione alla tipologia degli atti e delle operazioni da compiere, ai sensi del precedente art. 29, comma 4.
4. L'organo amministrativo è autorizzato a nominare Direttori, vice Direttori, Procuratori, conferendo in parte i suoi poteri e attribuendo la relativa rappresentanza sociale.

Art. 34 - Compenso dell'organo amministrativo

1. Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa. Il Consiglio determinerà, sentito all'occorrenza il parere dei Sindaci effettivi, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o di compiti speciali.
2. I soci possono inoltre assegnare all'organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto.
3. Gli emolumenti spettanti agli amministratori, che potranno essere costituiti, verificandosene le circostanze, anche da compensi per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e/o per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ai sensi delle vigenti norme tributarie, non potranno essere individualmente superiori, in caso di amministratori soci della società, al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni, così come richiamati dall'art. 10, comma 6, lett. c) del D.Lgs n. 460/1997.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 35 - Collegio Sindacale

1. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile.
2. Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci, i quali designano anche il Presidente.
3. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili.
4. L'emolumento dei Sindaci è stabilito dai soci e, in mancanza, dalle tariffe professionali vigenti.

Art. 36 - Competenze e doveri del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis codice civile e inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò, il Collegio Sindacale dovrà essere

integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

2. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 2405, 2406, 2407 e 2408, primo comma codice civile.
3. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
5. Il collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza.

TITOLO IV° - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – UTILI – TITOLI DI DEBITO

Art. 37 - Esercizi sociali - bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione dell'inventario e, nei termini e con il rispetto degli obblighi previsti dalla legge, alla predisposizione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità;
3. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella sua relazione (o nella nota integrativa) le ragioni della dilazione.

Art. 38 – Divieto di distribuzione degli Utili

Considerata l'assenza di scopo di lucro della società, ed il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) da destinarsi a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, dovranno essere destinati ad una riserva statutaria non distribuibile tra i soci neanche in caso di scioglimento della società ed utilizzabile unicamente a copertura di eventuali perdite di esercizio.

Art. 39 - Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

TITOLO VI° - SCIoglimento - CLAUSOLA COMPROMISSORIA – DISPOSIZIONI

GENERALI

Art. 40 - Scioglimento

1. Lo scioglimento della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.
2. L'assemblea con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, stabilisce: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori e gli emolumenti loro spettanti.

Art. 41 – Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi

Addivenendosi allo scioglimento della società, da qualsiasi causa determinato, l'intero patrimonio residuo dopo il pagamento dei debiti e delle obbligazioni assunte dalla società dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive aventi finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 42 - Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale può essere rimessa al giudizio di un arbitro nominato in accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale competente per territorio e decide in via rituale secondo diritto.
2. Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.
3. Sono rimesse al giudizio arbitrale, secondo le modalità sopra esposte, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti e in tale caso il giudizio, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.
4. Le controversie in materia sportiva non definibili dalla Commissione Sportiva e dal Collegio dei Probiviri ai sensi dei precedenti articoli saranno rimesse alla Commissione Conciliativa prevista dai regolamenti delle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva ai sensi dei rispettivi regolamenti interni.

Art. 43 - Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dall'elenco soci presso il Registro delle Imprese.
2. I soci sono tenuti a comunicare all'Organo Amministrativo della società, ai fini delle comunicazioni previste dal presente Statuto, il proprio numero di telefax, sms e l'indirizzo di posta elettronica.
3. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax, sms e del proprio indirizzo di posta elettronica. In mancanza dell'indicazione del

domicilio nel Registro delle Imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica

Art. 44 – Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto o consentito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita o consegnata al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.
2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali.
3. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.
4. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario. In caso di comunicazione effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento il termine cui fare riferimento è quello della spedizione della raccomandata stessa.

Art. 45 - Socio Unico

Le disposizioni del presente STATUTO si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Firmato: GARGINI ROSSELLA - MORONI ANDREA - GIORDANI FRANCO - BIANCHI SIMONA - PUCCIANI FABRIZIO - MANENTI CINZIA - CASTIGNANI MAURIZIO - TRAVERSI MARCELLO - CAFISSI MARZIA - DI PRISCO GAETANO - CIPRIANI DANTE - GARDANI GIUSEPPE - COLZI CLAUDIO - BORIN FRANCESCO - TULINI MARCO - BECHELLI MASSIMO - MORGANTI PIETRO - BONAMICI GIANNI - ROSSI SANDRA - BELLOCCI SABRINA - GIANNINI GRAZIA - DI CARLO ROBERTO - FRANCESCO D'AMBROSI NOTAIO - SIGILLO